

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 342 del 2012, proposto da G
Z1 , rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Luminoso, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Silvana Trovato in Catania, Via Verona, 10;

contro

Comune di Avola, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Blanco, con domicilio presso la Segreteria del Tar, in Catania via Milano 42a;

per l'annullamento

- dell'ordinanza sindacale n. 47 del Comune di Avola dell'11.11.2011 di adozione misure relative ad una colonia felina per la salvaguardia della salute pubblica;
- di ogni altro atto prodromico, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Avola;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2015 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso, notificato il e depositato il successivo, il Sig. Z¹ G² espone che in data 06.10.2011 veniva effettuato un sopralluogo della Polizia Municipale del Comune di Avola, congiuntamente al Servizio S.I.A.V. ed al Servizio Veterinario dell'A.S.P. di Siracusa al fine di verificare le condizioni del terrazzo di sua proprietà ricorrente, posto in del centro abitato di detto Comune, delle cui risultanze veniva fatta relazione al Sindaco con Comunicazione Prot. n.6176/PM dell'11.10.2011.

Deduce in particolare che il Sindaco del Comune di Avola, con l'Ordinanza Sindacale n. 47 dell'11.11.2011 (notificata il successivo 15.11.2011), sul presupposto che il ricorrente fosse tenutario della colonia felina rinvenuta in sede del citato sopralluogo gli ordinava: a) di eliminare, entro 10 giorni, tutti gli inconvenienti igienico sanitari generati dalla presenza della colonia felina nel terrazzo, prevenendo il ripetersi delle medesime condizioni per il futuro; b) di provvedere alle eventuali vaccinazioni obbligatorie ed alla sterilizzazione dei gatti; c) di provvedere, entro un mese, a ridurre la presenza dei gatti nel terrazzo conformemente ai parametri di legge; d) di comunicare al Comune di Avola i luoghi di sconfinamento dei gatti in esubero.

Di detta Ordinanza Sindacale, il ricorrente ha chiesto previa sospensione degli effetti, l'annullamento per i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione della L.R. Sic. 3 luglio 2000, n.15, anche in relazione agli artt. 832 e 1140 c.c.: esclusivo presupposto per la corretta applicazione della L.R. Sic. n.15/2000, su cui si fonda l'avversata Ordinanza, nei confronti dell'odierno ricorrente, è che quest'ultimo possa essere in qualche modo qualificato proprietario o detentore dei gatti in questione; non fornendo detta legge alcuna speciale e/o diversa definizione di "proprietario" o di "detentore", tali qualificazioni dovrebbero rinvenirsi negli artt. 832 e .1140, comma 2 del codice

civile e avendo il ricorrente sempre negato di essere proprietario della colonia felina in questione e non avendo giammai fatto alcuna *laudatio possessoris*, né essendo emersa (dalla Comunicazione fatta dagli organi di Polizia Municipale del Comune e dal Verbale di sopralluogo congiunto del 06.10.2011) l'esistenza di qualsiasi asserita qualità di proprietario o detentore del ricorrente medesimo, la L.R. Sic. n.15/2000 non potrebbe trovare applicazione. Tale conclusione, troverebbe conferma nel disposto dell'art.18 della L.R. Sic. n.15/2000 (che, a protezione dei gatti, fa divieto di maltrattare ed allontanare dal loro habitat i gatti che vivono in libertà), nonché nelle condizioni dei luoghi nelle caratteristiche dei felini in questione (animali che vagano senza padrone, e non certo gatti domestici).

2) Eccesso di potere sotto il profilo dell'omessa valutazione dei presupposti e travisamento dei fatti, per manifesta illogicità ed ingiustizia manifesta, nonché per difetto di istruttoria: nonostante né gli agenti accertatori, né il vicino confinante, né tantomeno il ricorrente avessero mai affermato in alcun modo che quest'ultimo fosse "tenutario" dei gatti l'Ordinanza impugnata erroneamente affermerebbe che, «[...] oltre al denunciante Sig. F. S. , anche il proprietario dell'immobile sopra generalizzato ha dichiarato di accudire volontariamente i gatti presenti nel terrazzino di sua proprietà, dando loro da mangiare, per cui, avendo accettato di occuparsene, ricorrono le condizioni stabilite dalla L.R. n.15 del 3 luglio del 2000 e della Circolare Assessoriale esplicativa n.3-I.R.V./300 del 13 febbraio 2007» nonché che la numerosa colonia felina[...] è accudita dal proprietario dell'immobile in cui è compreso il terrazzino suddetto, motivo per cui i gatti che la compongono non possono essere definiti randagi».

Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Avola sostenendo la legittimità dell'attività posta in essere dall'Amministrazione comunale e, conseguentemente, ha chiesto che il ricorso in epigrafe sia rigettato.

Con ordinanza cautelare n. 217/2012, la Sezione ha rigettato l'istanza cautelare del ricorrente.

Con memoria depositata il 21 luglio 2015, il ricorrente, oltre ad insistere nei motivi già proposti con il ricorso in epigrafe ha evidenziato la sopravvenuta insussistenza dei presupposti dell'ordinanza sindacale impugnata in quanto sarebbe "*medio tempore venuta meno la pretesa colonia felina oggetto dell'Ordinanza de qua*", trattandosi nella fattispecie di "*occasionale assembramento di gatti randagi in presenza di risorse alimentari a localizzazione casuale*", allo stato, allontanatisi dai luoghi di proprietà del ricorrente.

Alla pubblica udienza del 23 settembre 2015, il ricorso è stato posto in decisione su conforme richiesta dei difensori delle parti, presenti come da verbale.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto l'ordinanza con cui il Sindaco del Comune di Avola, in seguito ad un sopralluogo della Polizia Municipale del Comune di Avola, congiuntamente al Servizio S.I.A.V. ed al Servizio Veterinario dell'A.S.P. di Siracusa finalizzato a verificare le condizioni del terrazzo di sua proprietà del ricorrente gli ha ordinato al ricorrente: a) di eliminare, entro 10 giorni, tutti gli inconvenienti igienico sanitari generati dalla presenza della colonia felina nel terrazzo, prevenendo il ripetersi delle medesime condizioni per il futuro; b) di provvedere alle eventuali vaccinazioni obbligatorie ed alla sterilizzazione dei gatti; c) di provvedere, entro un mese, a ridurre la presenza dei gatti nel terrazzo conformemente ai parametri di legge; d) di comunicare al Comune di Avola i luoghi di sconfinamento dei gatti in esubero.

Il ricorrente sostiene che esclusivo presupposto per la corretta applicazione della L.R. Sic. n.15/2000, su cui si fonda l'ordinanza impugnata sarebbe che quest'ultimo possa essere in qualche modo qualificato "proprietario" o "detentore" ai sensi degli artt. 832 e 1140 del codice civile; circostanza questa dallo stesso sempre negata e tra l'altro smentita dalle condizioni dei luoghi e dalle caratteristiche dei felini in questione i quali, a differenza dei gatti domestici, vagano senza padrone.

L'Amministrazione resistente, dunque, in maniera illegittima avrebbe fatto applicazione della citata legge regionale (primo motivo) e altrettanto illegittimamente avrebbe omesso di considerare una serie di circostanze con conseguente travisamento dei fatti (secondo motivo); in particolare il Comune di Avola:

a) non avrebbe valutato che la colonia felina in questione non si sarebbe limitata a sostare nel terrazzo del ricorrente ma anche *“fra il terrazzo posto al primo piano e i tetti limitrofi”* e che la stessa si sarebbe accresciuta nella zona per la presenza di numerosi colombi che rappresentano, facile preda per gli aggressivi gatti randagi, che non si sarebbero affatto fatti scoraggiare dai rudimentali mezzi adottati dagli abitanti della zona;

b) non avrebbe preso in considerazione che il ricorrente ha espressamente dichiarato *«[...] di non essere affatto il proprietario dei gatti e che saltuariamente dava da mangiare solamente per eliminare il continuo miagolio dei gatti»* nonché di rendersi *«disponibile, sin da subito, a collaborare con gli organi preposti, dando la possibilità di accedere attraverso la propria abitazione nel terrazzo per consentire la cattura degli animali per essere successivamente ricoverati in apposite strutture»*.

Ciò posto, il Collegio esamina congiuntamente le suesposte censure in quanto strettamente connesse e ne rileva l'infondatezza.

Invero, la normativa in materia, è costituita dalla Convenzione del Consiglio d'Europa del 1987, recepita in Italia con la legge n. 201 del 4/11/2010, dalla legge nazionale n. 191 del 1991, dalla legge regionale n. 15 del 2000 (Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo), dalla Direttiva dell'Assessorato regionale alla Sanità del 13/2/2007, prot. n. 3, dal Decreto dell'Assessorato regionale alla Sanità del 13/12/2007 che stabilisce i seguenti principi di diritto: Direttiva dell'Assessorato Regionale per la Sanità Ispettorato Veterinario del 13/2/2007, prot. n. 3-

I.R.V/300, pag. 3 "Detenzione e maltrattamento degli animali", punto 1. "Chiunque detenga un animale o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione. ed è severamente vietato abbandonarlo e/o maltrattarlo".

Dalla citata normativa si evince che il termine "tenutario", riportato nell'ordinanza impugnata, è stato preso in prestito dalle norme della Convenzione del Consiglio d'Europa recepita con la citata legge 201/2010, dove è presente più volte la locuzione "ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall'uomo". La stessa Convenzione stabilisce che "per animale randagio si intende ogni animale da compagnia senza alloggio domestico o che si trova all'esterno dei limiti dell'alloggio domestico del suo proprietario o custode e che non è sotto il controllo o la diretta sorveglianza di alcun proprietario o custode".

Nel caso di specie dalla documentazione versata in atti emerge che il ricorrente aveva cura da tempo dei predetti animali, che erano soliti "aspettare" ad una determinata ora del giorno il cibo somministrato nei contenitori rinvenuti nel terrazzino.

Il ricorrente sostiene di non avere mai tratto alcun tipo di utilità (finanche di tipo affettivo) dai gatti in questione.

Osserva, tuttavia, il Collegio che ciò che rileva, nel caso di specie, non è tanto la finalità (di profitto economico o meno) che il ricorrente trae dai predetti animali quanto il potere di fatto sugli stessi determinato dalla volontà del ricorrente di occuparsene (dando loro da mangiare, seppur non ad intervalli regolari) ed esercitato non in luogo pubblico ma su un terrazzo di sua esclusiva proprietà e confinante con l'altrui proprietà privata.

Non è un caso, allora, che l'adozione del provvedimento impugnato sia avvenuta a seguito dell'esposto di un vicino del ricorrente (Sig. F1 Sè) cui sono seguiti due sopralluoghi (il primo effettuato il 27/09/2011 dai Carabinieri e il

secondo il 6/10/2011 ad opera del Servizio Veterinario dell'ASP n. 8 di Noto e del Comando di P.M.) che hanno riscontrato una situazione di degrado sotto il profilo igienico sanitario dei luoghi e la presenza di *“contenitori in plastica (piatti) dove probabilmente viene somministrato il cibo per nutrire i gatti ed a detta dell'esponente in alcune ore del giorno quando il cibo tarda ad arrivare si accentua il miagolio delle bestiole tanto da disturbare la quiete dei coniugi Fronterre costringendoli a stare chiusi in casa”* (cfr. nota prot. 6176/P.M. dell'11/10/2011 della Polizia Municipale del Comune di Avola).

In relazione a quanto appena evidenziato, le affermazioni del ricorrente secondo cui il Comune di Avola avrebbe omesso di considerare che la colonia felina in questione non si sarebbe limitata a sostare nel terrazzo del ricorrente e che la stessa si sarebbe accresciuta nella zona per la presenza di numerosi colombi, nonché la sua disponibilità a collaborare con gli organi preposti risultano del tutto ultronee ed inconferenti, in quanto ininfluenti al fine di contrastare i rilievi mossi dal Comune in relazione alle precarie condizioni igieniche degli ambienti ed ai requisiti necessari ad assicurare una corretta gestione igienico-sanitaria e di benessere degli animali.

Conclusivamente, il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato.

Gli specifici profili della controversia inducono il Collegio a compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella Guzzardi, Presidente
Francesco Brugaletta, Consigliere
Francesco Mulieri, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/01/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)